



Città di Marigliano

(Provincia di Napoli)

COPIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 67 del 29.09.2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.L. 19.08.2016 n. 175 – delibera di G.C. n. 139 del 21.09.2017.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di settembre, con inizio alle ore 19.30, nell'aula consiliare del Palazzo Comunale si è riunito il Consiglio Comunale, ritualmente convocato in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Presenti Assenti

Presenti Assenti

CARPINO	ANTONIO - SINDACO	X		CALIENDO	RAFFAELE	X	
LOMBARDI	VITO	X		MOLARO	SEBASTIANO		X
JOSSA	GIUSEPPE	X		GUERRIERO	SEBASTIANO	X	
BOCCHINO	GAETANO	X		MAUTONE	FELICE	X	
RICCI	NICOLA		X	DI PALMA	ROSA	X	
URAS	ANTONELLA		X	MANNA	SABATO	X	
ESPOSITO	VINCENZO	X		PAPA	GIOVANNI	X	
SORRENTINO	SEBASTIANO	X		IOVINE	FILOMENA	X	
LO SAPIO	SAVERIO	X		BENEDUCE	PASQUALE	X	
RICCIARDI	AGOSTINO	X		TRAMONTANO	FRANCESCO	X	
GUERCIA	CARMINE	X		CERCIELLO	MICHELE	X	
MAUTONE	LUIGI	X		CAPASSO	FRANCESCO	X	
CONTI	RENATA	X					

Presiede la seduta, ai sensi dell'art. 39 comma 1 del D.Lgs. 267/00, il Presidente del Consiglio dott. Vito Lombardi, assistito dal Segretario Generale dott.ssa Enza Fontana, con le funzioni di cui all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 267/00.

Letto, approvato e sottoscritto:

F.TO IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.TO IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Vito Lombardi

dott.ssa Enza Fontana

Per copia conforme all'originale

Marigliano 13.10.2017

IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il sottoscritto Responsabile del Settore VII, visti gli atti d'ufficio,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art.134 T.U. n.267/2000;
- Viene affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal come prescritto dall'art.124, comma 1, T.U. n.267/2000 (N. REG. PUBBLICAZ.)

E' trasmessa in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo, ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del TUEL 267/2000.

Marigliano,

F.TO Il messo comunale

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

ESECUTIVITA'
(Articolo 134, D.Lgs. N.267/2000)

Che la presente deliberazione è divenute esecutiva il _____

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Marigliano, _____

F.TO IL RESPONSABILE SETTORE VII

Dott. Antonio Del Giudice

Il PRESIDENTE passa al 3° punto all'o.d.g. ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.L. 19.08.2016 n. 175 – delibera di G.C. n. 139 del 21.09.2017”*.

Si dà atto che rientra in aula il cons. Ricci. PRESENTI 23.

Relaziona in merito l'Assessore al Bilancio dott. Alfonso Lo SAPIO, il quale fa presente che, come previsto dall'art. 24 del D.Lgs. 175/2016, gli Enti Locali entro il 30 settembre 2017 devono provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate.

Il cons. CERCIELLO MICHELE (Impegno civico) si sofferma a fare alcune riflessioni, manifestando le sue perplessità ad approvare la presente delibera. Sottolinea che dalla lettura della delibera non si riscontra da nessuna parte che la società partecipata, Agenzia Locale di sviluppo dell'area nolana, ha le stesse finalità istituzionali del Comune di Marigliano, né è scritto che l'attività di questa partecipata sia improntata ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, come previsto dall'art. 4 comma 2 del Testo Unico. Nessuno ha, ppi, attestato che tale società supera o non i cinquecentomila euro all'anno di fatturato, perché ove mai non dovesse superarli, c'è lo scioglimento della stessa. Si chiede, altresì, quale utilità porti al nostro Ente questa società. Ragion per cui, lamenta la mancanza di una relazione, che possa chiarire i suoi dubbi.

Riprende la parola l'ass. LO SAPIO, il quale dà alcuni chiarimenti alle perplessità espresse dal cons. Cerciello.

Il cons. BENEDEUCE PASQUALE (Iovine Sindaco) afferma che questa è una delibera di scelta, nel senso che il Consiglio comunale politicamente sceglie di confermare l'adesione ad una partecipata, scelta su cui concorda. Il dato certo è che l'adesione all'Agenzia è un'adesione teorica, perché di fatto il nostro Comune non è capace di incidere nelle scelte e nella gestione della stessa.

A questo punto interviene il SINDACO, il quale condivide quanto detto dal cons. Beneduce. Rammenta le finalità con le quali era nata questa società, formata da ben 18 comuni per circa 170 mila abitanti. Innanzitutto mettere in piedi e sostenere politiche di sviluppo, creare politiche di sviluppo per tutta l'area, che non fossero finalizzate solo a migliorare il livello di vita di un solo comune, ma potessero essere maggiormente efficaci. Questo è un primo aspetto ed è quello che secondo lui deve essere sviluppato maggiormente, perché l'Agenzia in questi anni ha assolto invece ad un altro compito, che era residuale, secondario, cioè fornire servizi in forma associata, che però dovrebbe essere secondario. L'Agenzia lo deve fare, ma non deve essere attività principale, l'attività principale deve essere quella, per esempio, di realizzare un piano strategico per tutta l'Area Nolana e vedere poi come attingere alle fonti di finanziamento.

Afferma che c'è stata anche una situazione un po' conflittuale con l'Amministratore precedente, che poi è stato sfiduciato ed è stato eletto il concittadino Caprio.

Certamente il Comune che fa di più è il Comune di Nola che, col supporto dell'Agenzia, ha gestito alcuni servizi e ha trovato, quindi, giovamento. Il Comune di Marigliano non è vero che non ha fatto niente, anzi quando ha avuto bisogno ha attinto in piene mani dalle risorse dell'Agenzia, non in termini economici chiaramente, ma in termini di servizi, per esempio nella progettazione e assistenza all'Ufficio Tecnico. Il supporto è stato fatto a più riprese; sono stati fatti dei progetti, per esempio il completamento del Palazzetto a Pontecitra, e quello era un progetto dell'Agenzia, che aveva avuto un finanziamento, purtroppo la SUA non ha espletato la gara per tempo, nonostante i nostri uffici avessero trasmesso tutto per tempo. Ora si cercherà di recuperare i finanziamenti e realizzare quel progetto. Altri progetti realizzati dall'Agenzia sono lo Chalet e l'Asilo nido.

Quindi, ci tiene a sottolineare che l'Agenzia è uno strumento utilissimo se utilizzato bene. Quanto alla sua esperienza di Presidente del Tavolo dei Comuni, che è l'organo politico e non

tecnico dell'Agenzia, sottolinea l'importanza di avere seduti allo stesso tavolo contemporaneamente i rappresentanti di 18 comuni, che si confrontano sulle questioni. Una serie di iniziative sono state prese, ad esempio un sistema di accesso agevolato al credito da parte dei piccoli imprenditori, un progetto sull'agro-alimentare, sull'integrazione con le associazioni disabili. È stata messa in piedi la Centrale Unica di committenza alla quale anche il nostro Comune ha aderito, perché comunque è un servizio per i comuni.

Conclude il suo intervento asserendo che si può dare fiducia a questa società, anche perché rispetto al fallimento di tutte le società che sono state create, questa è l'unica che non è fallita, che è rimasta in piedi e sta producendo un fatturato accettabile e che fornisce veramente una serie di servizi ai comuni.

Il cons. CERCIELLO MICHELE ritiene più che sufficienti le motivazioni addotte dal Sindaco, per cui dichiara di votare a favore, dando credito di affidabilità e di fiducia agli Amministratori che istituzionalmente rappresentano il Comune di Marigliano in quella società partecipata.

Si dà atto che esce il cons. Di Palma. PRESENTI 22.

A questo punto il PRESIDENTE invita a votare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n. 139 del 21.09.2017 ad oggetto: *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Proposta al Consiglio”*, debitamente munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dal responsabile settore finanziario dott. Pier Paolo Mancaniello;

Fattane propria la premessa nel testo seguente:

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i **Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;**

ATTESO che **il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:**

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., **entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;**

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra **devono essere alienate** od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – **le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:**

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2013-2015, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Marigliano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che **la ricognizione è adempimento obbligatorio** anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è così di seguito istruito:

1) Agenzia Locale di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana - società consortile per azioni - sede legale in Camposano (NA), via Trivice d'Ossa s.n.c. - C.F. 04525451219 - C.C.I.A.A. di Napoli n. REA NA-700725, con quota di partecipazione del 17,06% del capitale sociale;

2) Consorzio Asmez, - sede legale in Napoli, alla via G. Porzio, n. 4 isola G1 - C.F. 06781060634 - iscritta al C.C.I.A.A. di Napoli, con quota di partecipazione del 0,37% del capitale sociale;

RILEVATO, altresì, che, con riferimento all'obbligo di cui al D.Lgs. n. 175/2016, si rappresenta che il Consorzio Asmez, costituito ai sensi degli artt. 2602 e seguenti del codice civile, di cui al titolo X, capo II, del libro V del codice civile, non rientra tra le società individuate dal Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, in quanto l'art. 2, comma 1, lett. l) rifuarda esclusivamente gli organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con **alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione** e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dagli allegati alla presente deliberazione, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta, allegati che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

VERIFICATO che in base a quanto sopra sussistono le seguenti motivazioni per il mantenimento senza interventi di tazonalizzazione delle sottoindicate partecipazioni:

- Agenzia Locale di sviluppo dei Comuni dell'Area Nolana - società consortile per azioni per: supporto delle attività istituzionali dell'Ente, in quanto i servizi vengono offerti al costo di produzione. Eventuali utili della partecipata possono essere redistribuiti tra i soci partecipanti attraverso il meccanismo del ristorno;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 50 del 10/4/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c. 2, T.U.S.P.;

Presenti 22;

Con voti favorevoli 21 resi per alzata di mano (Sindaco, Lombardi, Mautone Luigi, Conti, Guercia, Caliendo, Guerriero, Ricciardi, Bocchino, Esposito, Lo Sapio, Sorrentino, Ricci, Jossa, Iovine, Papa, Manna, Beneduce, Mautone Felice, Cerciello, Tramontano);

Astenuti 1 (Capasso);

DELIBERA

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegati alla presente deliberazione, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;**
- 2) di dare atto del mantenimento senza interventi di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dall'Ente;**
- 3) di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;**
- 4) di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;**
- 5) di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.**

dott.ssa G/Capone

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: MARIGLIANO

Codice fiscale dell'Ente: 01204890634

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome:
Antonio

dott.

Cognome:
Del Giudice

Recapiti:
Indirizzo:

Piazza Municipio

Telefono:

0818858301

Fax:

0818858113

Posta elettronica:

protocollo@pec.comunemarigliano.it

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (**solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.**)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/ies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	3,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	5
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	9.216,00
2014	1.271,00
2013	1.106,00
2012	1.147,00
2011	2.145,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	68.285,00
Compensi amministratori	27.864,97
Compensi componenti organo di controllo	23.500,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	876.286,00
2014	663.007,00
2013	770.603,00
FATTURATO MEDIO	769.965,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. PIANIFICAMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
1	Agenzia locale di sviluppo dei comuni dell'area nolana	Diretta	Gestione di servizi per conto degli enti locali consorziati	17,06	funzioni di centrale unica di committenza- impossibilità di gestione diretta per carenza di personale. Progettazione di opere di particolare complessità

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata, nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessaria dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.